



Prot. 1521 /vf

Como, 26 giugno 2012

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 14/2012

**Modifiche
regolamentari:
maggiorazione
contributo
integrativo**



Il 13 giugno è finalmente giunta l'approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti delle proposte di modifica al Regolamento previdenziale, deliberate dal nostro Consiglio di Indirizzo Generale lo scorso mese di febbraio.

Una delle novità più importanti è che, dal 1° luglio 2012 dovrai applicare in fattura il contributo integrativo del 4%. Il **passaggio dal 2% al 4%**, di fatto, comporterà l'immediato beneficio di poter accrescere i montanti individuali, e quindi la prestazione pensionistica, senza oneri diretti in capo ad ognuno di noi. Lo scopo della riforma è proprio quello di distrarre e vincolare una percentuale della maggiore contribuzione integrativa che incasseremo per la nostra posizione previdenziale.

COSA CAMBIA

Prestazione professionale <u>verso UN PRIVATO CON PARTITA IVA</u>			
Fino al 30 giugno 2012		Dal 1° luglio 2012	
Fattura.....	intestazione.....	Fattura.....	intestazione.....
	Spett.le Società xxxxxx indirizzo: ... partita IVA: ...		Spett.le Società xxxxxx indirizzo: ... partita IVA: ...
Oggetto: Prestazione professionale		Oggetto: Prestazione professionale	
Corrispettivo:	1.000,00 €	Corrispettivo:	1.000,00 €
Contributo integrativo 2% EPPI:	20,00 €	Contributo integrativo 4% EPPI:	40,00 €
IVA 21% su 1.020,00:	214,20 €	IVA 21% su 1.040,00:	218,40 €
Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.000,00:	-200,00 €	Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.000,00:	-200,00 €
Totale da corrispondere:	1.034,20 €	Totale da corrispondere:	1.058,40 €

Prestazione professionale <u>verso UN PRIVATO SENZA PARTITA IVA</u>			
Fino al 30 giugno 2012		Dal 1° luglio 2012	
Fattura.....	intestazione.....	Fattura.....	intestazione.....
	Egr. Sig. indirizzo: ...		Egr. Sig. indirizzo: ...
Oggetto: Prestazione professionale		Oggetto: Prestazione professionale	
Corrispettivo:	1.000,00 €	Corrispettivo:	1.000,00 €
Contributo integrativo 2% EPPI:	20,00 €	Contributo integrativo 4% EPPI:	40,00 €
IVA 21% su 1.020,00:	214,20 €	IVA 21% su 1.040,00:	218,40 €
Totale da corrispondere:	1.234,20 €	Totale da corrispondere:	1.258,40 €

<<<... segue...

Prestazione professionale verso un altro Perito Industriale:

Bisognerà fare particolare attenzione alle cosiddette prestazioni unitarie, vale a dire a quelle attività per le quali ci avvaliamo della professionalità di un nostro collega, per quelle competenze professionali, di cui noi siamo sprovvisti, ma che risultano essere necessarie per la compiuta prestazione all'unico committente.

La regola generale non cambia, nel senso che la maggiorazione del contributo integrativo dovrà essere indicata in fattura solo dal collega che ha il rapporto diretto e finale con il cliente.

Diversamente, tra colleghi, qualora le prestazioni siano per loro natura unitarie, la fattura professionale non evidenzierà alcuna maggiorazione.

La particolare attenzione, quindi, dovrà essere prestata al momento della compilazione delle dichiarazioni reddituali all'Ente.

Nel nuovo modello Eppi 03 (che dovrà essere inviato nel luglio 2013) si dovrà avere cura di indicare la percentuale esatta del valore della prestazione del collega di cui ci siamo avvalsi.

Lo stesso dovrà fare lui.

Solo in questo modo, infatti, l'Ente potrà calcolare quanto di quel maggior contributo integrativo incassato con la nuova aliquota sarà da accreditare a beneficio della posizione previdenziale dell'uno piuttosto che dell'altro.

COSA CAMBIA

Prestazione professionale verso un ALTRO PERITO INDUSTRIALE			
Fino al 30 giugno 2012		Dal 1° luglio 2012	
Fattura	Intestazione.....	Fattura.....	Intestazione.....
	Egr. Per. Ind. Gianni Bianchi indirizzo: ... partita IVA: ...		Egr. Per. Ind. Gianni Bianchi indirizzo: ... partita IVA: ...
Oggetto: Prestazione professionale		Oggetto: Prestazione professionale	
Corrispettivo:	1.000,00 €	Corrispettivo:	1.000,00 €
Contributo integrativo 2% EPPI:	0,00 €	Contributo integrativo 4% EPPI:	0,00 €
IVA 21% su 1.000,00:	210,00 €	IVA 21% su 1.040,00:	210,00 €
Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.000,00:	-200,00 €	Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.000,00:	-200,00 €
Totale da corrispondere:	1.010,00 €	Totale da corrispondere:	1.010,00 €

Prestazione professionale verso una Pubblica Amministrazione:

I Ministeri Vigilanti hanno ritenuto che la nuova e maggiore percentuale del contributo integrativo non potrà essere applicata nei confronti delle Pubbliche amministrazioni.

Pertanto, per tutte le prestazioni professionali e, quindi, per tutti i rapporti che intratterremo con la Pubblica Amministrazione l'aliquota del contributo integrativo resterà fissa all'attuale 2%. Sul sito dell'EPPI, all'indirizzo <http://www.eppi.it/index.php> - "amministrazioni pubbliche" è possibile trovare le indicazioni dei soggetti verso cui dovrai continuare ad applicare il contributo integrativo nella misura del 2%.

La fattispecie è, infatti, del tutto simile alla norma che ha aumentato l'aliquota IVA.

Poiché la nuova aliquota del contributo integrativo è richiamata in una norma, specificamente approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il cliente non potrà eccepirci alcunché trattandosi di un vero e proprio obbligo di legge.

<<<... segue...

COSA CAMBIA

Prestazione professionale verso una PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Fino al 30 giugno 2012		Dal 1° luglio 2012	
Fattura.....	Intestazione.....	Fattura.....	Intestazione.....
	Spett.le Comune di Roma indirizzo: ... partita IVA: ...		Spett.le Comune di Roma indirizzo: ... partita IVA: ...
Oggetto: Prestazione professionale		Oggetto: Prestazione professionale	
Corrispettivo:	1.000,00 €	Corrispettivo:	1.000,00 €
Contributo integrativo 2% EPPI:	20,00 €	Contributo integrativo 2% EPPI:	20,00 €
IVA 21% su 1.020,00:	214,20 €	IVA 21% su 1.000,00:	214,20 €
Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.000,00:	-200,00 €	Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.000,00:	-200,00 €
Totale da corrispondere:	1.034,20 €	Totale da corrispondere:	1.034,20 €

Corsi CEI

Il CEI organizza:

⇒ per il prossimo **2 luglio 2012** un corso sulla *“Introduzione alle SMART GRID”* che si terrà a **MILANO** presso CEI Via Saccardo 9.

Per maggiori informazioni:

<http://www.ceiweb.it/webstore/CORSICopertina.aspx?Id=CS120093>

**In due circolari
chiarimenti
sull'acquisizione
d'ufficio per
lavori pubblici e
privati,
autocertificazione,
validità, Casse
edili abilitate**

Circ. 31.05.2012,
n. 6

Circ. 01.06.2012,
n. 12

In riferimento alle modalità di rilascio del DURC, Documento unico di regolarità contributiva, nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro e per la Pubblica Amministrazione hanno emanato due Circolari che forniscono chiarimenti sulle modalità di rilascio alla luce delle recenti modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa e in merito a lavori di edilizia privata: Circolare n. 12/2012 e Circolare n. 6/2012.

Secondo il Ministero:

- le amministrazioni pubbliche devono acquisire d'ufficio il DURC, nell'ambito di lavori pubblici e privati
- il privato può comunque richiedere il rilascio del DURC, da consegnare poi ad un altro privato, se rilasciato con apposita dicitura
- nei lavori di edilizia privata il DURC è rilasciato esclusivamente dalle Casse Edili abilitate ed è utilizzabile solo nei rapporti privati
- non è ammessa l'autocertificazione del DURC, solo in alcuni casi è consentita la dichiarazione sostitutiva (es. nei servizi fino a 20 mila euro)
- l'acquisizione del DURC in materia di lavori pubblici deve essere effettuata in tempi rapidi

Per la riduzione dei tempi e il risparmio di risorse economiche, il Ministero invita a utilizzare la posta elettronica certificata e il servizio online dello sportello unico previdenziale, ossia:

- l'acquisizione del DURC deve avvenire mediante i canali informatici
- il rilascio del documento deve avvenire mediante posta elettronica

Ai seguenti link è possibile scaricare le due circolari:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CCE57E63-E155-4AC1-90DC-A53685685C8A/0/20120601_Circ_12.pdf

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CCE57E63-E155-4AC1-90DC-A53685685C8A/0/20120601_Circ_12.pdf

Rivalutazione dei terreni: la guida operativa dei geometri fiscalisti

Con il D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo), convertito in Legge 106/2011, viene data la possibilità di rivalutare il costo o il valore di acquisto di terreni, già rivalutati in passato, e di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quella già versata in relazione alla rivalutazione pregressa. Tale opportunità vale per i seguenti soggetti, che **alla data dell'1.07.2011** erano in possesso di terreni edificabili o agricoli al di fuori del regime d'impresa:

- persone fisiche
- società semplici
- enti non commerciali
- soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia

Per usufruire di tale opportunità, occorre che, entro il termine del 2.07.2012, un professionista abilitato rediga ed asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Il Gazzettino dei geometri fiscalisti propone una guida completa per la rivalutazione dei terreni.

La guida è così strutturata:

- soggetti interessati
- terreni interessati
- adempimenti necessari
- effetti della rivalutazione
- convenienza dell'affrancamento

http://www.agefis.it/dwd/gazzettino_agefis_01_2012.pdf

Legno per uso strutturale: il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici approva le Linee Guida

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato le "*Linee guida per la certificazione dell'idoneità tecnica all'impiego di materiali e prodotti innovativi in legno per uso strutturale*", che forniscono precise indicazioni in merito ai requisiti richiesti per l'impiego del legno ad uso portante nelle costruzioni, ossia

- ⇒ resistenza meccanica e stabilità;
- ⇒ sicurezza in caso di incendio.

I contenuti delle Linee Guida sono integrativi rispetto a quanto previsto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 e si applicano anche per i prodotti provenienti dall'estero, per i quali è richiesto il riconoscimento dell'equivalenza della procedura adottata nei paesi di origine.

Ricordiamo brevemente che per i materiali da costruzione per i quali non ci sono indicazioni nelle NTC 2008 e non è disponibile una norma europea, né una procedura di qualificazione conforme, il produttore deve richiedere una Certificazione dell'Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) al Servizio Tecnico Centrale della Certificazione di Idoneità Tecnica all'impiego.

Le Linee Guida trattano compensati di tavole (X-LAM) e indicano le procedure e i documenti che il richiedente deve presentare per il rilascio della Certificazione.

Dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici le linee di indirizzo su come applicare la norma sismica nei centri storici

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato uno **studio relativo all'applicazione della Normativa Sismica negli insediamenti storici**.

Lo studio riunisce due aspetti spesso antitetici: la conservazione dell'originario tessuto urbano ed edilizio degli insediamenti storici e il conseguimento di adeguati livelli di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche.

Le linee di indirizzo sono così strutturate:

- ⇒ Principi generali per l'intervento negli insediamenti storici
- ⇒ Quadro conoscitivo e metodologie di valutazione
- ⇒ Criteri e azioni d'intervento
- ⇒ Analisi delle US dell'aggregato, scenario di danno semiquantitativo
- ⇒ Criteri di intervento

Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra.
La guida tecnico-operativa dell'INAIL sull'applicazione del DPR 462/01

Il D.P.R. 462/01 disciplina le procedure relative a installazioni e la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

I datori di lavoro, **entro 30 giorni** dalla messa in esercizio dell'impianto, devono inviare la dichiarazione di conformità contenente le verifiche effettuate sull'impianto, all'INAIL che provvederà ad effettuare il controllo a campione della prima verifica.

L'INAIL ha pubblicato recentemente la "*Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra*", relativa ai luoghi di lavoro in cui sia presente almeno un lavoratore.

La guida definisce:

- l'ambito di applicazione, ovvero i luoghi di lavoro con l'individuazione della figura di un "lavoratore"
- i campi di applicazione (impianti di messa a terra, impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, impianti di messa a terra installati in luoghi con pericolo di esplosione)
- i campi di esclusione
- i compiti dell'INAIL
- le modalità di trasmissione della dichiarazione di conformità
- i sistemi di campionatura
- le procedure di verifica e sicurezza
- l'elenco degli uffici INAIL a cui inviare le dichiarazioni
- la modulistica da inviare all'INAIL

<http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/Guida%20tecnica%20operativa%20al%20DPR%20462-01%20-%20maggio%202012.pdf>

Decreto Rinnovabili: entrato in vigore l'obbligo di installazione di impianti da fonti rinnovabili
 D.Lgs. 03.03.2011, n. 28
 G.U 28.03.2011, n. 71 - Suppl. Ord. n. 81

Come previsto dal D.Lgs. 3.03.2011, n. 28 "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*", dal **31.05.2012 è scattato l'obbligo** di dotare gli edifici di nuova costruzione, o sottoposti ad interventi rilevanti di ristrutturazione, di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

L'installazione di impianti di produzione di energia termica devono garantire il 50 % dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali per il raffrescamento e il riscaldamento:

- ⇒ il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31.05.2012 al 31.12.2013;
- ⇒ il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dall'01.01.2014 al 31.12.2016;
- ⇒ il 50% quando la richiesta del titolo edilizio è rilasciata dall'01.01.2017.

In caso di edifici pubblici, l'obbligo è aumentato del 10%.

Nel frattempo si attende l'emanazione di apposito regolamento.

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dlgs_28-2011.pdf

Dall'ENEA i vademecum aggiornati sui lavori di riqualificazione: serramenti, caldaie, pannelli solari, pompe di calore, ecc...

L'ENEA ha aggiornato a maggio 2012 i vademecum per la presentazione della documentazione relativa ai lavori di riqualificazione energetica, al fine di ottenere le detrazioni fiscali previste.

I vademecum indicano cosa fare a chi effettua lavori di riqualificazione energetica, fornendo informazioni utili circa la documentazione necessaria e le modalità di compilazione e trasmissione.

Al link <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnologie.htm> è possibile scaricare i manuali relativi a:

- serramenti e infissi
- caldaie a condensazione
- caldaie a biomassa
- pannelli solari
- pompe di calore
- coibentazione pareti e coperture
- riqualificazione globale

Come ottenere i finanziamenti per la sicurezza sul lavoro: arrivano le istruzioni operative dell'Inail

Gli incentivi Inail, pari a 205 milioni di euro, per finanziare progetti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro potranno essere richiesti a partire dal 26.06.2012.

Lo ha comunicato l'Inail in una nota, ricordando che l'invio telematico delle domande da parte delle imprese interessate deve avvenire nei giorni 26, 27 e 28 giugno 2012, secondo un calendario preciso.

L'Inail, inoltre, ha reso disponibili le modalità tecniche di partecipazione delle imprese all'invio telematico delle domande per l'accesso agli incentivi, secondo quanto stabilito dal Testo Unico per la Sicurezza (art. 11, comma 5 del D.Lgs. 81/2008), prevedono tre fasi di autenticazione che le imprese devono obbligatoriamente eseguire ai fini dell'invio dell'istanza.

<http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=6523>

No al beneficio della detrazione del 36% se il bonifico è incompleto!

Agenzia Entrate
Risol. 07.06.2012,
n. 55

La detrazione del 36% relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia non può essere riconosciuta il bonifico bancario risulta incompleto.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, in risposta a un quesito di un contribuente, con la Risoluzione n. 55/2012.

In particolare, **i dati che il contribuente deve necessariamente riportare nel bonifico per il pagamento delle spese detraibili, relative all'anno 2011 sono:**

- ⇒ causale del versamento
- ⇒ codice fiscale dei beneficiari della detrazione
- ⇒ partita IVA del beneficiario del pagamento effettuato

Il bonifico, inoltre, va effettuato come previsto dalla Legge n. 449/1997.

La mancanza di tali dati, infatti, pregiudica alle banche e alla società Poste Italiane la possibilità di effettuare il prelievo del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari e comporta l'impossibilità di detrarre tale spesa sostenuta.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b7ebe6804b87f7bf95d6bdf063061b90/RIS+55e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES>

Arrivano i chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate sulla detrazione del 36% e 55% per il 2012

Agenzia Entrate
Circ. 01.06.2012,
n. 19

L'Agenzia delle Entrate chiarisce i termini di applicazione per quanto concerne la detrazione del 36% e 55% per le spese sostenute negli interventi di riqualificazione energetica.

Con una Circolare **chiarisce che la soppressione dell'obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori non riguarda soltanto gli interventi successivi all'entrata in vigore del Decreto Sviluppo 70/2011, ma l'intero 2011; la detrazione del 36% è applicabile per anno d'imposta.**

Al posto della comunicazione, i contribuenti dovranno indicare nella dichiarazione alcuni dati e conservare la documentazione necessaria (titoli abilitativi o dichiarazione sostitutiva con la data d'inizio lavori e la specifica che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili)

Inoltre, è possibile usufruire dell'agevolazione del 36% nella dichiarazione dei redditi 2012:

- per lavori intrapresi prima del 14.05.2012, data di entrata in vigore del Decreto, senza inviare la comunicazione (l'agevolazione è applicabile per l'intero anno d'imposta 2011)
- per l'acquisto nel 2010 di un box auto pertinenziale (in base alla Risoluzione 7/E del 2011 l'acquisto di un box auto viene considerato un intervento di riqualificazione dell'edificio)
- per immobili storici
- per lavori condominiali
- per lavori necessari di ricostruzione e integrazione dell'impianto igienico-fognario

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c069dd004b75b5a8b4a8b7dc987dc2b1/CIRCOLARE+19E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c069dd004b75b5a8b4a8b7dc987dc2b1>

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione

D.M. 30.04.2012
G.U. 18.05.2012,
n. 115

Il Ministero dell'Interno, con il **recente Decreto del 30.04.2012**, ha approvato la **regola tecnica di prevenzione incendi** per l'erogazione ad uso privato di gas naturale per autotrazione.

Scopo del Decreto è l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione di gas naturale per autotrazione, di portata massima 20 m³/h, alimentati direttamente da rete di distribuzione.

Il Decreto è applicabile **solo agli impianti di nuova realizzazione**; per quelli già esistenti non è comunque previsto nessun adeguamento alle nuove indicazioni.

Il Decreto definisce:

- ⇒ disposizioni generali
- ⇒ modalità e caratteristiche di installazione
- ⇒ norme di esercizio
- ⇒ finalità principali che sono:
 - ridurre al minimo le cause di dispersione accidentale di gas, di incendi e di esplosioni
 - limitare i danni alle persone
 - limitare danni agli edifici e locali contigui all'impianto
- ⇒ permettere che i soccorsi avvengano in condizioni di sicurezza

<http://www.cig.it/news/pubblicato-il-decreto-del-ministro-degli-interni-sul-vra/>

Ecco il dizionario della sicurezza in caso di sisma. Tutti i termini da conoscere!

Dalla Protezione Civile semplici consigli su come comportarsi in caso di sisma

Eventi sismici Emilia-Romagna: Sulla Gazzetta Ufficiale gli interventi per adeguare i capannoni
D.L. 06.06.2012, n. 74
G.U. 07.06.2012, n. 131

Come si redige un DUVRI (Documento Unico di Valutazione di Rischi Interferenti)

Il blog "Verso l'Aquila" ha pubblicato una sorta di dizionario della sicurezza in caso di sisma.

Il documento contiene tutti i termini da conoscere, in ordine alfabetico, e una serie di consigli pratici e raccomandazioni, talvolta anche ironiche.

Il linguaggio utilizzato è semplice perché scritto direttamente da cittadini che hanno vissuto sulla propria pelle un evento devastante e che vorrebbero non debba mai più ripetersi per altri.

Nel mese di maggio 2012 forti scosse di terremoto hanno colpito alcuni Comuni dell'Emilia Romagna, causando morti, feriti e danni.

La Protezione Civile ha provveduto a diffondere un elenco di utili consigli di come comportarsi in caso di sisma:

- prima del terremoto
- durante il terremoto
- dopo il terremoto

<http://www.protezionecivile.gov.it/cms/attach/vademecum.pdf>

È stato pubblicato il D.L. 6/2012 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*".

Nel D.L., che consta di 21 articoli ed un allegato, vengono trattati:

- al Capo I (artt. 1 - 9) gli interventi immediati per il superamento dell'emergenza;
- al Capo II (artt. 10 - 16) gli interventi per la ripresa economica;
- al Capo III (artt. 17 - 20) le misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente.

La redazione del DUVRI, come previsto dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), è sempre obbligatoria in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi. Anche nel caso in cui non siano presenti rischi dovuti a interferenze il DUVRI va redatto, in quanto la compilazione di tale modello testimonia l'avvenuta valutazione dei rischi.

Questo indica le misure preventive da adottare per la cooperazione e il coordinamento dei lavoratori, nel caso in cui i lavori vengano affidati a più imprese, al fine di prevenire e ridurre i rischi dovuti alle interferenze presenti sul luogo di lavoro.

L'INAIL ha prodotto uno schema di elaborazione del DUVRI, utile a tutti i tecnici e agli addetti ai lavori, in particolare ai datori di lavoro committenti cui spetta il compito di informare i lavoratori dell'impresa appaltatrice circa i rischi e di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice stessa.

La guida dell'INAIL è così strutturata:

- Descrizione del modello DUVRI
- Modalità operative
- Ipotesi A: assenza di rischi dovuti all'interferenza

<<<... segue...

- Ipotesi B: presenza di rischi dovuti all'interferenza
- Ipotesi C: caso in cui NON deve essere redatto il DUVRI
- Esemplificazione con diagramma di flusso
- Il quadro normativo
- Determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008
- Definizioni
- Allegati

Link per scaricare la Guida:

<http://www.ispesl.it/documentazione/spp/Guida%20per%20la%20compilazione%20del%20DUVRI.pdf>

Link per scaricare modello di DUVRI relativo ai contratti di appalto, d'opera o di somministrazione adottato dall'Inail.

<http://www.ispesl.it/documentazione/spp/Allegati%20DUVRI.pdf>

**Sicurezza sui
luoghi di lavoro
e verifica
periodica delle
attrezzature:
dall'INAIL
chiarimenti e
modalità
operative**

D.D. 21.05.2012

INAIL Circ.
25.05.2012, n. 11

Il 23.05.2012, dopo le tante proroghe concesse, è entrato in vigore il D.M. 11.04.2011 che disciplina le modalità di verifica sulle attrezzature da lavoro (riportate nell'Allegato VII) e definisce i criteri per l'abilitazione dei relativi soggetti verificatori.

L'INAIL ha pubblicato dapprima il Decreto Dirigenziale 21.05.2012 contenente l'elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le visite periodiche e successivamente la Circolare del 25.05.2012 con indicazioni circa:

- modalità di richiesta delle verifiche periodiche;
- scelta del soggetto abilitato;
- interruzione o sospensione dei termini temporali;
- attivazione del soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione;
- modulistica;
- tariffazione delle verifiche periodiche.

L'INAIL ha pubblicato, inoltre, la modulistica per la richiesta della verifica periodica delle seguenti categorie di attrezzature:

- attrezzature a pressione;
- impianti di messa a terra;
- sollevamento.

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BFF6B6D9-E023-4D2F-8B32-1A00A10685E9/0/20120521_DId.pdf

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A5C74B3D-7210-4E4F-B983-02EA80CD5BF2/0/20120525_Circ_11.pdf

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAG_E_ASSICURAZIONE&nextPage=MODULISTICA/Download_dei_modelli/index.jsp#verifica_impianti

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per Ind. Paolo Bernasconi)
